Regolamento A.S.I.

Impegnativa di rispetto del Regolamento A.S.I. da parte delle Società partecipanti alla stagione sportiva per il calcio a 5/7/8/11.

Articolo 1

L'attività sportiva ha inizio il primo settembre della stagione corrente e termina il 31 agosto dell'anno successivo. L'attività A.S.I. è di carattere sociale, ricreativo, dilettantistico e organizza campionati e tornei di calcio a 5 maschili e femminili open e over, e altre manifestazioni di carattere sportive. L'iscrizione al campionato comprende le seguenti fasi: regular season, play off, play out e l'iscrizione alla Champions League ed Europa League.

Le società o gruppi sportivi che intendono partecipare alle attività organizzate dall'A.S.I. devono sottoscrivere l'affiliazione che avrà la validità di un'intera stagione, tramite apposito modulo, il quale dovrà essere firmato dal legale rappresentante della società.

L'affiliazione dovrà essere intestata alla società o gruppo sportivo che abbia la stessa denominazione con la quale intende iscriversi alle varie attività organizzate dall'A.S.I.

Articolo 2

Le società affiliate all'A.S.I. per la stagione sportiva in corso possono effettuare illimitate operazioni di tesseramento. Si ricorda che all'atleta, dirigente, tecnico, che per scendere in campo deve essere regolarmente tesserato. La validità del tesseramento è acquisita dopo 48 (quarantotto) ore dall'invio dei dati al settore calcio tramite canali tecnologici nelle modalità previste dall'art. 3. La validità del tesseramento non è automatico in quanto permangono eventuali eccezioni (falsificazioni, errata comunicazioni dati, provvedimenti disciplinari, e quanto altro che possa implicare la non validità).

Alle società che si iscrivono al campionato (o torneo), al momento dell'iscrizione, viene richiesta la cauzione di € 100,00; l'intero importo o la parte restante, verrà restituita alla fine del campionato stesso (o torneo), previo modulo compilato e restituito entro il 31 luglio della stagione in corso.

Articolo 3 - <u>Tesseramento dei giocatori</u>

Gli atleti che intendono partecipare all'attività ufficiale del settore calcio devono tesserarsi all'A.S.I. rispettando le seguenti modalità:

- devono presentare copia di un documento d'identità ufficiale, in corso di validità, in formato elettronico (fronte/retro) a colori, codice fiscale e certificazione medica sportiva agonistica;
- la validità del tesseramento è acquisita dopo 48 (quarantotto) ore salvo i casi descritti nell'art. 2. Il settore calcio può disporre la regolarizzazione di tale adempimento, altrimenti il tesseramento è considerato nullo a tutti gli effetti sportivi con effetto retroattivo.
- l'accettazione del tesseramento, vincola il giocatore alla società per la durata di una stagione sportiva;
- le società sono tenute a tesserare almeno tre dirigenti, i quali saranno responsabili verso l'A.S.I. sotto l'aspetto disciplinare, amministrativo e tecnico della gestione delle società di cui fanno parte;
- l'elenco dei propri tesserati sarà disponibile nella propria area riservata; nell'elenco figurano anche i tesserati che non hanno passato le 48 (quarantotto) ore previste dal regolamento. Sarà cura della società controllare i tesseramenti validi.

Non è, in alcun caso, ammesso il tesseramento per due o più società diverse salvo che il tesserato svolga campionati, categorie e/o gironi diversi.
Un giocatore tesserato per una società A.S.I. che disputa il campionato a 11, 7 o 8 può essere tesserato per un'altra società A.S.I. iscritta al campionato di calcio a 5 e/o viceversa;
È ammesso il tesseramento di atleti/e F.I.G.C. regionali:

- escluso calciatori \ calciatrice che praticano l'attività di calcio a 5 categoria B e/o superiori;
- calcio a 11 Eccellenza e/o superiori (maschile);
- calcio a 11 serie B e/o superiori (femminile);

in numero illimitato purché se ne inserisca un massimo di tre nelle distinte dei giocatori e segnalandone la presenza con sigla F.I.G.C. accanto al nome.

Per quanto attiene ai tesserati del settore giovanile F.I.G.C. calcio a 5 e calcio a 11, non sono considerati vincolo di numero, vista la natura promozionale.
Il tesseramento rimane aperto con le seguenti scadenze:

- fino al termine del girone di andata dei campionati, che si esaurisce con la data di emissione del comunicato ufficiale inerente. (maschile open);

in deroga a quanto suddetto, è ammesso il tesseramento di max. nr. 2 (due) giocatori entro la terzultima giornata del campionato (regular season); questi nuovi tesseramenti, vanno a sostituire eventuali tesserati che, per infortunio, per cambio di residenza, per motivi di lavoro o altri di uguale importanza, saranno accolti a insindacabile decisione della commissione disciplinare. I tesserati sostituiti non potranno più partecipare a gare ufficiali di campionato e dovranno presentare debita certificazione delle motivazioni suddette.

Il tesseramento rimane comunque aperto fino al 31 marzo per i calciatori delle società che partecipano alle fasi regionali e nazionali e saranno utilizzabili solo ed esclusivamente per le suddette fasi (sia maschile che femminile).

Articolo 4 - Trasferimento e svincolo giocatori

Modalità:

- per motivi di lavoro, cambio di residenza, etc., sempre che il richiedente produca prove che dimostrino il fatto; eventuali trasferimenti potranno essere accolti a insindacabile giudizio della commissione disciplinare dell'A.S.I.;
- durante il campionato, in caso di ritiro, scioglimento o espulsione della società entro l'ultima giornata del girone di andata (regular season), i giocatori per essa tesserati, potranno considerarsi svincolati e liberi di tesserarsi in un'altra società e iniziare l'attività con la nuova squadra esclusivamente di una categoria differente, o in assenza di questa in gironi diversi, dall'incontro successivo alla pubblicazione sul comunicato ufficiale del settore calcio;
- potranno essere svincolati e liberi di tesserarsi in altra squadra gli atleti di una società che, pur avendo aderito a tornei calcistici dell'A.S.I., non partecipa al campionato, dall'incontro successivo alla pubblicazione sul comunicato ufficiale, da cui risulti la non partecipazione della squadra al campionato stesso.

Il trasferimento di un giocatore da una società a un'altra all'interno del campionato A.S.I., può essere effettuato entro il termine del girone d'andata che si esaurisce con la data di emissione del comunicato ufficiale.
Alle società affiliate all'A.S.I. sarà data facoltà di trasferire in prestito i propri calciatori mediante il rilascio di apposito "nulla osta" sottoscritto dal Presidente del sodalizio cedente. Il giocatore al quale è stato concesso lo svincolo ai sensi dell'articolo 4 (quattro) del presente regolamento può contrarre un nuovo tesseramento per una società diversa (trasferimento), ma non potrà, nel corso della stessa stagione sportiva del campionato, tesserarsi nuovamente con la società dalla quale ha ottenuto lo svincolo. Il trasferimento avrà valore solo per la durata della stagione e si esaurisce al termine della stessa. L'inosservanza di tali limitazioni comporterà, per le società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

Articolo 5 - Presentazione in campo delle squadre

La società prima dell'inizio della gara, ha l'obbligo di effettuare dalla propria area riservata online, la pre-chiama.
Con la nuova procedura online, che elimina la nota gara cartacea dove erano previste le firme obbligatorie, la ricevuta del pagamento del campo che deve essere consegnata all'arbitro designato a dirigere la gara, prevede i nominativi (in stampatello) e le firme del dirigente responsabile e del capitano attestanti la veridicità della pre-chiama inerente la gara e la loro responsabilità di quanto inviato al sistema online.
Tutta questa procedura sostituisce il vecchio sistema precedente delle note cartacee.
La ricevuta deve essere consegnata almeno 15' minuti prima dell'inizio della partita (con riferimento all'orario ufficiale) al direttore di gara.
Gli atleti partecipanti, devono essere regolarmente tesserati e in possesso del certificato medico d'idoneità agonistica. Tali elenchi dovranno comprendere i nominativi dei giocatori, del dirigente responsabile, e massimo due eventuali allenatore e/o dirigente, i quali avranno diritto ad accedere al campo; inoltre dovrà presentarecopia della ricevuta dell'avvenuto pagamento per la gara in questione. L'inosservanza di quanto detto,comporterà la perdita della gara, scaduti i tempi utili di attesa (dieci minuti), e l'applicazione delle sanzionipreviste.
Il dirigente responsabile e il capitano della squadra hanno diritto a richiedere in visione all'arbitro, i documenti d'identificazione dei tesserati della squadra avversaria prima o dopo la gara; l'arbitro, prima di ammettere in campo i giocatori e gli aventi diritto, deve provvedere a identificarli controllando che, i dati riportati sulle distinte gare, corrispondano a quelli dei documenti d'identità in formato elettronico

presentato al momento del tesseramento.

I documenti validi per l'identificazione sono tutti quelli rilasciati obbligatoriamente dalle autorità istituzionali competenti; non sono validi ai fini dell'identificazione, i documenti di associazioni private, tessere associative o similari, fotocopie didocumenti non autenticati seppur regolamentari.
Le società devono proteggere gli arbitri ufficiali in ogni modo, tanto prima, quanto durante e dopo la gara, affinché questi possano assolvere con serenità al proprio mandato; la società ospitante (o prima nominata), è tenuta a mettere a disposizione dell'arbitro un dirigente addetto; tale mansione può essere svolta anche dal dirigente responsabile. Questi deve assistere gli arbitri ufficiali in ogni momento fino a quando non abbiano abbandonato il campo.

Non è consentito ai giocatori rivolgersi agli arbitri per esprimere apprezzamenti e/o proteste; il solo capitano ha il diritto, durante i time-out, l'intervallo e a fine gara, di rivolgersi all'arbitro in forma corretta, per esprimere riserve o avere chiarimenti. È in ogni caso dovere del capitano coadiuvare l'arbitro ai fini del regolare svolgimento della gara, compreso il compito di evitare ogni intemperanza dei propri giocatori, di cui è responsabile a tutti gli effetti; eventuali infrazioni commesse dal capitano comportano l'aggravamento dei provvedimenti disciplinari a suo carico.

Ogni società, prima dell'inizio della gara, deve mettere a disposizione dell'arbitro, un pallone efficiente. Qualora una delle due società o tutte e due, fossero responsabili del termine anticipato della gara per l'inosservanza della presente norma, subiranno la punizione sportiva della perdita della gara.

Le due società devono indossare maglie di colore diverso; nel caso che le due società abbiano colori di maglie uguali o confondibili, è fatto obbligo alla società ospitante (o prima nominata), di sostituirle o indossare pettorine.

Articolo 6 - Calendario

Al momento della loro emissione i calendari di gara non possono essere più modificati.
Le società che, in accordo tra loro, decidano di modificare data e orario di gioco di una gara dovranno presentare richiesta scritta 15 (quindici) giorni (7 giorni per i tornei) prima della data interessata, controfirmata dai presidenti delle società interessate allo spostamento e presentata al settore calcio.
L'A.S.I. si riserva il diritto di rifiutare tale richiesta in caso d'indisponibilità d'impianti o altro.

Articolo 7 - Presenza di persone nel recinto antistante gli spogliatoi

Le società sono oggettivamente responsabili di quanto succede all'interno del recinto antistante gli spogliatoi, e in particolar modo quello dell'arbitro, al quale possono avere accesso unicamente le persone indicate in distinta. Ogni infrazione sarà sanzionabile con l'ammenda.

Articolo 8 - Campi di gioco

Ove, un impianto sportivo non abbia la recinzione o si disputi l'incontro in una struttura coperta (pallone) senza ulteriore recinzione, è consentita la presenza, ai bordi del campo, di persone non in distinta, purché il loro comportamento non sia di ostacolo allo svolgimento della gara. In caso contrario, l'arbitro ha la facoltà d'invitare i capitani delle squadre ad allontanare l'estraneo o gli estranei e in caso di mancanza di collaborazione, la gara potrà essere sospesa. L'A.S.I. si riserva il diritto di chiedere un risarcimento alle società, per eventuali furti o danni arrecati agli impianti sportivi; l'ente non risponde, inoltre, di danni, furti e infortuni avvenuti durante e dopo le gare, ai tesserati delle società.
Non è ammesso portare all'interno dei campi di gioco corpi contundenti (bottiglie in vetro, bastoni, ecc.)

Articolo 9 - Incameramento cauzionale

La cauzione per le società che non portano a termine il campionato, sono espulse o che non siano in regola amministrativamente, sarà ritirata e incamerata dall'A.S.I. settore calcio.
La quota o parte di essa, che non viene richiesta dalle società entro il 31 luglio della stagione in corso, viene incamerata dal settore calcio A.S.I. Le società che non intendessero prendere parte all'attività della stagione successiva dovranno formalizzare per scritto, tramite apposito modulo, la loro rinuncia entro la fine della stagione stessa, pena l'incameramento del deposito cauzionale.

Articolo 10 - Osservazioni del settore calcio

Il settore calcio può inviare, sugli impianti di gioco, propri incaricati in veste di osservatori, con il compito di controllare l'andamento delle gare per il quale sono stati designati. Gli osservatori, in caso di necessità, devono assistere e tutelare l'arbitro e operare per evitare episodi antisportivi di tesserati presenti sul campo

di gara. È data facoltà agli osservatori del settore, di sostare in ogni parte del recinto di gioco, compreso il rettangolo di gioco e possono esimersi, se non necessario, dal rivelare il loro mandato. Gli osservatori dovranno per ogni gara alla quale sono stati designati, redigere il referto con l'annotazione di quanto avvenuto e consegnarlo agli organi disciplinari per la valutazione di competenza.

Articolo 11 - Iscrizione al campionato con più squadre

Qualora una società iscriva al campionato due o più squadre in più serie e/o gironi diversi, devono essere presentate liste separate per serie e/o gironi dove sono inserite, prima dell'inizio dei campionati.
Durante il campionato la società può far giocare, in deroga alle liste consegnate per serie e/o girone, un massimo di due giocatori a scendere o pari serie e un massimo di tre giocatori a salire; possono partecipare tutti i tesserati della società durante la regular season.
Nella fase play-off, play-out o comunque che non sia regular season, essa varia, poiché i tesserati saranno sì sempre due che scendono e tre che salgono di serie e/o girone, ma dovranno essere nominali, quindi scelti e comunicati al settore calcio o uffici preposti, prima dell'inizio della fase inerente.
Non possono prendere parte alla gara giocatori che, nello stesso giorno o nelle ventiquattro ore precedenti, abbiano già giocato una partita (vedere sanzioni).

Articolo 12 - Tutela sanitaria

L'A.S.I. ha il compito di promuovere momenti informativi specifici nel campo della prevenzione, della tutela sanitaria e assicurativa, superando il concetto d'idoneità fisica agonistica come mero adempimento burocratico e sancendo la sua trasformazione in un reale strumento di prevenzione di educazione sanitaria che favorisca anche la crescente assunzione di responsabilità da parte dello stesso aspirante.
In ogni caso le società sportive sono tenute a rispettare le disposizioni emanate dall'A.S.I. atte a garantire la diffusione di materiale informativo per i propri associati.

Le società sportive sono tenute a far sottoporre i propri tesserati a visita medica agonistica al fine di accertare l'idoneità all'attività sportiva.
Le vigenti disposizioni di legge regolano l'idoneità dei tesserati A.S.I. per tutti gli atleti partecipanti alle attività dell'A.S.I.; le certificazioni d'idoneità devono essere tenute agli atti delle società che sono responsabili della loro regolarità e veridicità e sono tenute a consegnare ogni copia al settore calcio A.S.I..
Le società sono comunque responsabili civilmente e penalmente dell'inosservanza di quanto sopra e di quanto previsto dalla legge in materia.

Le società potranno prendere appuntamento, previo ritiro del modulo apposito ASI, controfirmato dal responsabile legale della società, telefonando al seguente centro di medicina dello sport convenzionato A.S.I.:

- Medical sport due 2 s.r.l.
  Via Niccolò Machiavelli, 21 - 51100 Pistoia
  Tel. 0573/366558
  e-mail: medicalsportdue@gmail.com

Articolo 13 - Formazione della classifica

La formula dei campionati sarà decisa all'inizio della stagione.
La classifica è stabilita a punti, con l'attribuzione di 3 (tre) punti per gara vinta e di 1 (uno) per gara pareggiata; nessun punto è attribuito per una gara persa.

Per i campionati ove siano previste più fasi (eliminatorie e finali), nel caso che alla fine delle gare previste per le fasi eliminatorie e dovendosi comunque stabilire una graduatoria per il passaggio alla fase successiva, si adotteranno, nell'ordine, i seguenti criteri:

- risultato scontro diretto;
- differenza reti;
- maggior numero di reti segnate;
- minor numero di reti subite
- miglior classifica disciplinare;
- sorteggio.

Articolo 14 - Gare a eliminazione diretta

Nelle gare in cui si debba determinare una squadra vincente (gare a eliminazione diretta), risultando parità di punteggio fra le squadre al termine delle gare (siano o no previsti i tempi supplementari), l'arbitro dovrà far

eseguire i calci di rigore da ciascuna delle due squadre con le modalità previste dal regolamento del gioco del calcio a cinque.
Nelle finali 3° / 4° posto sia dei campionati che dei tornei, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si provvederà direttamente all'esecuzione dei calci di rigore.

Articolo 15 - Impraticabilità del campo

Il giudizio sull'impraticabilità del terreno di gioco, per intemperie o per ogni altra causa, è di esclusiva competenza dell'arbitro designato a dirigere la gara.
L'accertamento, alla presenza dei capitani, deve essere eseguito all'ora fissata per l'inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle squadre e l'identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi.
L'arbitro può procedere all'accertamento prima dell'ora fissata per l'inizio della gara, ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l'impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l'ora fissata per l'inizio della gara, l'arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall'identificazione dei calciatori.

Il comitato ha la facoltà di rinviare anticipatamente d'ufficio le gare che dovessero svolgersi su campi la cui impraticabilità o disponibilità sia debitamente accertata, e tale da non permettere comunque la disputa delle gare stesse.

Articolo 16 - L'ordine pubblico

Le società hanno il dovere del mantenimento dell'ordine pubblico.
A tale scopo le società devono adottare tutti i provvedimenti atti a questo fine, compresa la richiesta della forza pubblica qualora lo ritengano necessario (obbligatoria nel caso lo impongano i proprietari dell'impianto).
L'inadempienza a quanto sopra sarà punita con le sanzioni previste per la violazione agli adempimenti formali.

Articolo 17 - La direzione delle gare

Le gare ufficiali o comunque, organizzate dal settore calcio, devono essere dirette da un arbitro del Settore arbitrale A.S.I., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 18.

Articolo 18 - Assenza dell'arbitro designato

Se all'orario ufficiale dell'inizio della gara l'arbitro designato non fosse presente sul campo, le due squadre dovranno attenderlo per un periodo pari a dieci minuti. Nel caso l'assenza dell'arbitro designato perdurasse, la gara potrà essere arbitrata da un altro arbitro A.S.I..
In tutti gli altri casi, la gara dovrà essere considerata rinviata.

Articolo 19 - Rinuncia o ritiro da gare e/o campionato

La società che rinuncia alla disputa di una gara di qualsiasi campionato o torneo, o che si ritiri da una gara iniziata, oltre che al pagamento delle ammende previste, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (calcio a 7/8/11) e 0-6 (calcio a 5), o con il punteggio più favorevole all'avversario; in caso di ritiro a gara iniziata, la commissione disciplinare potrà decidere ulteriori sanzioni (esempio punti di penalizzazione).

a. Qualora una società si ritiri da un campionato o ne sia esclusa, tutte le gare precedentemente disputate non hanno valore per la classifica che viene stabilita senza tenere conto dell'esito delle gare disputate dalla società ritirata o esclusa, salvo che non sia concluso il girone d'andata;
b. qualora una società si ritiri da un campionato e/o venga esclusa quando mancano tre gare o meno alla conclusione, non si applicano provvedimenti sulla classifica di cui alla precedente lettera b), in tale caso la società viene considerata rinunciataria alle gare ancora in calendario;
c. la società che rinuncia per quattro volte alla gara, o a tre volte consecutive nel corso di un campionato e due volte nei tornei, viene automaticamente esclusa dallo stesso;

nei casi delle lettere b) e c), la società oltre alle sanzioni previste per le singole infrazioni, ha l'obbligo di versare le quote stabilite per ciascuna gara, anche per le partite ancora non disputate.

d. La mancata partecipazione ad una gara di finale da parte di una società, comporta l'esclusione dalla stessa dalla classifica finale, sia a livello individuale che a livello di squadra (non assegnazione della posizione in classifica, non assegnazioni premi individuali).

La mancata presentazione di una squadra a una gara a eliminatoria diretta, sia a gara unica che andata e ritorno, subirà:

- in caso di eliminatoria a gara unica, la squadra assente sarà sconfitta per 0 - 6;
- in caso di gara andata e ritorno:

- alla gara di andata sarà considerata sconfitta per 0 - 6;
- alla gara di ritorno sarà considerata sconfitta per 0 - 6 e sarà sanzionata con un punto di penalizzazione.

Per quanto riguarda le eliminatorie con gironi formati da 3 (tre) o 4 (quattro) squadre, in caso di mancata presentazione di una squadra a una gara la classifica verrà stabilita quanto segue:

- risultato scontro diretto;
- sorteggio.

Articolo 20 - Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore

Le squadre che non si presentano alla gara nei tempi previsti, per causa di forza maggiore, comprovata e documentata, non subiscono quanto previsto dal precedente articolo 19. L'eventuale causa di forza maggiore dovrà essere comunicata al comitato provinciale di competenza entro le ore 24 (ventiquattro) del giorno non festivo, successivo alla data in cui si sarebbe dovuta svolgere la gara. La documentazione comprovante quanto sopra dovrà pervenire al comitato entro le quarantotto ore successive.

Articolo 21 - Recupero delle gare

Il recupero delle gare non iniziate, di quelle non terminate e di quelle annullate, sarà effettuato con le seguenti disposizioni:

- in accordo tra le due società, sentito il parere favorevole del comitato del settore calcio; l'accordo tra le società dovrà pervenire non oltre i 3 (tre) giorni dalla data in cui era programmata la gara da recuperare o dalla comunicazione sul comunicato ufficiale, in caso di annullamento;
- stabilita d'ufficio, nel caso di mancato accordo tra le società, dagli organi competenti del settore calcio.

I recuperi potranno effettuarsi nei giorni feriali o festivi.

Per le gare iniziate e/o sospese nel corso del primo tempo per causa di forza maggiore, le spese saranno a carico dell'A.S.I., e saranno rimesse in calendario in data da destinarsi dall'ente con comunicato ufficiale.
Per le gare iniziate e sospese nel corso del secondo tempo, sempre per causa di forza maggiore, le spese sono a carico delle società e saranno rimesse a data da destinarsi con comunicato ufficiale.
In caso di gara interrotte per causa di forza maggiore, non imputabili al comportamento delle due società, le gare saranno riprese dal minuto in cui sono state interrotte, con gli stessi giocatori che erano presenti sulla nota online in quella gara, escludendo gli eventuali espulsi.

Articolo 22 - Facoltà del settore calcio A.S.I.

Il settore calcio può, in ogni momento, disporre modifiche e variazioni di carattere operativo, che si rendano necessarie allo svolgimento dei campionati o tornei ufficiali; eventuali modifiche avranno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione sul comunicato ufficiale e non potranno in alcun caso avere effetto retroattivo.

Obblighi e responsabilità

Articolo 1 - Doveri e obblighi

Le società affiliate e i tesserati hanno il dovere dell'osservanza dei regolamenti e dello statuto dell'A.S.I. e del settore calcio A.S.I. per ogni rapporto di natura agonistica, amatoriale, sociale ed economica.
Le società e i tesserati hanno l'obbligo di tenere un comportamento di lealtà sportiva dentro e fuori dal terreno di gioco, che non sia comunque, lesivo per l'associazione, i suoi organi statutari, i suoi quadri tecnici; sono altresì responsabili oggettivamente anche di eventuali comportamenti non adeguati sulle piattaforme social, pubblicazioni, etc.
Alle società e ai tesserati che non si attengono ai doveri e obblighi, sono applicate le sanzioni amministrative o disciplinari in relazione alla natura e gravità dell'inadempienza.

Articolo 2 - Illecito sportivo

a) Rispondono d'illecito sportivo le società e i loro dirigenti e tesserati, i quali compiono o consentano atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una o più gare, o altri atti che, comunque possono inficiare la regolarità di un campionato o torneo;
b) le società, i loro dirigenti tesserati, hanno il dovere, in presenza di quanto detto, di segnalare al settore di competenza, con tempestività, quanto a loro conoscenza diretta e indiretta; il comitato procederà agli opportuni accertamenti e ai conseguenti provvedimenti; l'omessa denuncia, qualora non figuri di per sé partecipazione all'illecito, sarà punita con le sanzioni previste dagli articoli 8 e 9

del presente regolamento.

Gli organi del settore, possono, comunque, intervenire d'ufficio sui casi d'illecito sportivo, anche se non esplicitamente denunciati o segnalati dai soggetti di cui alle lettere a) e b).

Articolo 3 - Presentazione delle squadre alla gara

Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi sul campo nei termini previsti dal regolamento e dalle norme di partecipazione.

- L'arbitro dovrà dare ugualmente inizio alla gara se le squadre si presentano entro i limiti di attesa previsti, pari a 10' (dieci) minuti o altro termine specificatamente indicato dai comitati di competenza per i campionati o tornei nelle norme di partecipazione. In tal caso saranno applicate le sanzioni disciplinari previste a carico delle squadre ritardatarie.
- Le squadre che non si presentano in campo nel termine di tolleranza previsto, saranno considerate rinunciatarie alla gara a tutti gli effetti, salvo la comprovata esistenza di cause di forza maggiore.
- Nel caso di due squadre che si presentino con maglie che l'arbitro reputi indistinguibili, la società prima nominata deve provvedere a cambiare la maglia, oppure a indossare pettorine.

Articolo 4 - Responsabilità delle società e dei tesserati

Le società sono ritenute responsabili, oltre che nei casi esplicitamente previsti dal presente regolamento, anche per i comportamenti dei propri tesserati e sostenitori a titolo di responsabilità oggettiva:

- i tesserati rispondono direttamente delle infrazioni commesse ai regolamenti del gioco del calcio e possono essere chiamati a risponderne, a titolo di dolo o di colpa, se queste sono state perpetrate nei confronti di altri tesserati o di componenti del comitato e/o del settore calcio, compresi i quadri arbitrali;
- le società e i loro legali rappresentanti sono responsabili, comunque, oltre che delle infrazioni e degli illeciti disciplinari dei propri tesserati, di danni da questi ultimi commessi a titolo di dolo alle personee alle cose; sono responsabili, inoltre, del comportamento dei propri sostenitori.
- L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi del settore competente non può essere invocata a nessun effetto, pertanto sarà applicato quanto previsto dal regolamento e norme.

I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

Articolo 5 - Facoltà dell'arbitro in merito all'interruzione delle gare o alla prosecuzione proforma

È facoltà dell'arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara qualora occorrano fatti o situazioni tali che, a suo insindacabile giudizio, ritenga pregiudizievoli dell'incolumità degli arbitri e dei giocatori o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena indipendenza di giudizio.

In alternativa l'arbitro ha facoltà di far proseguire la gara proforma, per fini cautelativi o di ordine pubblico. È inoltre facoltà dell'arbitro astenersi dal dare inizio o far proseguire una gara qualora, oltre al verificarsi di quanto detto, si siano introdotte sul terreno di gioco persone estranee e non legittimate a esservi.

Articolo 6 - Facoltà degli organi di disciplina

Verificandosi, nel corso di una gara, fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi disciplinari stabilire se essi abbiano avuto decisiva influenza sulla regolarità della gara. Spetta a essi stabilire se dichiarare regolare il risultato acquisito sul campo, oppure adottare decisioni diverse, quali il provvedimento di punizione sportiva lecitamente previsto dal presente regolamento.

Sanzioni

Articolo 7 - Punizione sportiva

La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito concretamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 (calcio a 7/8/11) e 0-6 (calcio a 5) o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa è più favorevole.

La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta:

- alle due società interessate quando la responsabilità dei fatti risulta attribuibile a entrambe;
- alle società che non ottemperano all'obbligo di presentarsi in campo nei tempi previsti (rinuncia o ritardata presentazione oltre il tempo previsto);

- alla società che fa partecipare alla gara giocatori squalificati o irregolarmente tesserati, o che comunque, non abbiano titolo per prendervi legittimamente parte.

Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti non classificabili con quanto previsto nei commi precedenti, spetta agli organi disciplinari del settore calcio stabilire se e in quale misura possano avere influito sul regolare svolgimento della gara. In tal caso possono essere presi provvedimenti diversi dalla punizione sportiva della perdita della gara, compresa la ripetizione della medesima.

Non comportano la punizione sportiva le infrazioni al divieto di partecipare a più di una gara in violazione dei tempi di riposo previsti, nonché ogni altra infrazione a obblighi che comportino meri adempimenti formali.

Articolo 8 - Sanzioni a carico delle società

Le società che si rendono responsabili delle violazioni dei regolamenti, dello statuto e ogni altra norma emanata dal settore calcio compresi gli obblighi di natura economica, e/o di ogni altra disposizione ufficiale, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti, con una o più delle seguenti sanzioni:

- ammonizione o deplorazione;
- ammenda;
- ammenda con diffida;
- penalizzazione di 1 (uno) o più punti in classifica;
- retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza; esclusione dal campionato di competenza;
- non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di vincente del campionato e/o del girone di competenza o di qualsiasi altra competizione ufficiale (vedi anche art. 19);
- non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni, quali le fasi regionali e/o nazionali;
- sospensione a tempo determinato dall'attività.

Alle società che fanno partecipare alla gara giocatori che risultino non averne titolo legittimo a prendervi parte, viene inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per tutte quelle gare a cui tali giocatori, nel corso del medesimo campionato o torneo, abbiano partecipato in posizione di illegittimità.

Nel caso di campionato o torneo a diverse fasi di svolgimento il procedimento della punizione sportiva non può essere applicato, retroattivamente nelle gare della fase ormai definita e omologata, ma sarà adottato per le gare della fase in corso di svolgimento.

Articolo 9 - Sanzioni a carico dei tesserati

I dirigenti e i giocatori che si rendono responsabili della violazione dei regolamenti, statuti e norme di partecipazione, nonché di ogni altra disposizione ufficiale emanata dal settore calcio, sono punibili anche se non tesserati, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

- ammonizione;
- ammonizione con diffida;
- squalifica per una o più giornate di gara;
- squalifica o inibizione a tempo determinato;

Tutte le suddette sanzioni, possono essere comunicate, a discrezione dell'A.S.I., agli altri enti e/o federazioni sportive.

Ai giocatori che partecipano a una gara avendo a carico provvedimento di squalifica, d'inibizione in corso, o irregolarmente tesserati, viene inflitta una squalifica non inferiore a un mese e non superiore ai sei mesi.

Le medesime sanzioni sono applicate ai dirigenti che si rendono responsabili dei fatti di cui sopra; possono essere inoltre inflitte sanzioni disciplinari, in relazione alla gravità e natura dei fatti, qualora ricorrano circostanze di responsabilità oggettiva per le infrazioni commesse dai giocatori della propria squadra.

Articolo 10 - Sospensione cautelare

Gli organi della disciplina sportiva possono disporre, in via cautelare, la sospensione di ogni attività a carico di tesserati nei cui confronti è istituito o in corso di espletamento, un provvedimento disciplinare.

La sospensione cautelare può essere disposta nei confronti del capitano della squadra, qualora non collabori spontaneamente nell'individuare i tesserati della propria squadra responsabili d'infrazioni o violazioni, nonché atti di violenza fisica e verbale di cui l'arbitro non abbia potuto accertarne l'identità.

La sospensione cautelare ha durata massima di due mesi.

Articolo 11 - La recidività e l'inasprimento delle sanzioni

La società, il giocatore e il tesserato in genere che, dopo avere nel corso della medesima stagione sportiva subito una sanzione disciplinare per una qualsiasi violazione delle norme statutarie, regolamenti, nonché disposizioni emanate dal comitato provinciale di competenza, ne commette altre della stessa natura, è

passibile di un aggravamento della sanzione.
Per gravi atti di violenza sono considerate anche le sanzioni subite nel precedente campionato.

Articolo 12 - Squalifica per somma di ammonizioni

Nel corso di una medesima stagione sportiva:

- la terza ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo e gara di campionato, comporta per il medesimo la squalifica per una giornata di gara;
- la seconda ammonizione subita da un tesserato in successione di tempo in gare di play-off e/o gare di torneo con più fasi eliminatorie, comporta per il medesimo, la squalifica per una giornata di gara.

Articolo 13 - Squalifica o inibizione automatica

Al giocatore/i o dirigente/i espulso/i dal campo, viene applicata la norma della squalifica automatica per una giornata di gara.
La squalifica automatica di una giornata dovrà scontarsi nella gara immediatamente successiva nella stessa competizione. Resta salvo il diritto degli organi disciplinari di erogare una sanzione maggiore o l'annullamento della giornata di squalifica. Tali decisioni saranno comunicate per iscritto agli interessati o esplicitate, comunque sul successivo comunicato ufficiale.

Articolo 14 - Esecuzione delle sanzioni

Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dai seguenti commi del presente articolo o dell'articolo precedente.

- Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà scontare la sanzione nelle gare ufficiali del campionato o torneo nel quale l'ha subita;
- le gare, ove le sanzioni a carico dei tesserati squalificati per una o più giornate di gara si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido sul campo.
  Non può, essere ritenuta scontata la squalifica di un tesserato nel caso di gara a cui la propria squadra abbia rinunciato o sia stata considerata rinunciataria; viene considerata scontata nel caso in cui la squadra rinunciataria è l'avversaria.

I tesserati colpiti dal provvedimento di squalifica o inibizione a tempo determinato, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito del settore, fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione.
Tutti i provvedimenti si presumono conosciuti dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale, se non comunicati ufficialmente per iscritto dal comitato provinciale del settore calcio.

Articolo 15 - Impugnabilità delle sanzioni

Le sanzioni erogate dagli organi disciplinari sono impugnabili, in base alle norme previste per la presentazione dei reclami, salvo quelle ai seguenti commi:

a. non possono essere impugnate, di fronte agli organi disciplinari di appello, la squalifica fino a due giornate di gara o fino a 15 giorni in caso di squalifica a tempo determinato, salvo documentabili casi di errore di fatto o di persona;
b. non sono impugnabili, parimenti, le ammende per inadempienze formali e quelle, comunque motivate, fino a € 30,00, salvo comprovati casi di errore.

Articolo 16 - Tabella delle sanzioni disciplinari

La presente tabella è stata redatta con il preciso intento di dotare le commissioni preposte alla disciplina sportiva a tutti i livelli, di uno strumento che aiuti a un'applicazione delle sanzioni e nel giudizio delle violazioni. Si pone inoltre lo scopo di:

- applicare in tutte le istanze uguali parametri disciplinari e di conseguenza uguale considerazione delle varie violazioni regolamentari;
- evitare che vi siano diverse e disparate rubricazioni, sia nella considerazione delle violazioni, sia nelle sanzioni conseguenti; nelle varie istanze dovranno essere rispettati i seguenti criteri di massima:
  - attenersi nel rubricare e comminare sanzioni, alla presente tabella fatto salvo il giudizio autonomo e responsabile in merito all'entità e gravità dei fatti;
  - mantenere, comunque, le sanzioni, una volta individuato il tipo di responsabilità, entro i limiti previsti della presente tabella;
  - applicare sanzioni maggiori solo nei casi previsti dalla presente regolamentazione e lasciati al giudizio del merito delle varie istanze di giudizio.

A) Entità delle sanzioni pecuniarie a carico delle società

L'entità delle sanzioni a carico delle società per le varie infrazioni e violazioni dello statuto, dei regolamenti e delle norme di partecipazione, è decisa dall'organo disciplinare di competenza, salvo quanto concerne:

Sanzione	*Multa*
Ammenda per rinuncia preannunciata alla gara: (il preavviso s'intende operante solo se dato per iscritto quarantotto ore prima dell'orario ufficiale della gara)	€ 100,00
Ammenda per ogni rinuncia: (esclusione dal campionato e incameramento della cauzione alla quarta rinuncia e/o alla terza consecutiva; esclusione dal torneo e incameramento della cauzione alla seconda rinuncia)	€ 100,00
Ammenda per rinuncia non preannunciata alla gara:	€ 130,00
Ritardata presentazione in campo entro i termini massimi previsti:	€ 1,00
Pre-chiama online non effettuata	€ 5,00
Passare a vie di fatto con sostenitori avversari: (in presenza di fatti di grave entità possono essere inflitte penalizzazioni di punti in classifica)	€ 20,00 (aumento di € 20,00 per ogni volta successiva)
Offese continuate nei confronti degli arbitri per offese razziali, relative all'aspetto fisico e/o ai parenti:	€ 15,00 (aumento di €10,00 per ogni volta successiva)
Minacce, intimidazioni e atteggiamenti aggressivi nei confronti dei tesserati della squadra avversaria: (esclusione dal campionato alla quarta volta; esclusione dal torneo alla seconda volta)	€ 10,00 (aumento di € 10,00 per ogni volta successiva)
Minacce, intimidazioni e atteggiamenti aggressivi nei confronti degli arbitri: (esclusione dal campionato alla quarta volta; esclusione dal torneo alla seconda volta)	€ 15,00 (aumento di € 15,00 per ogni volta successiva)
Comportamenti antisportivi dei propri tesserati (più persone in concorso tra loro)	
Squalifica a giornate	€ 3,00 (cadauna)
Squalifica a tempo determinato	€ 0,25 (per ogni giorno di sanzione)
Offese nei confronti di altri tesserati o del pubblico:	€ 5,00 (aumento di € 5,00 per ogni volta successiva)
Offese nei confronti degli arbitri:	€ 10,00 (aumento di € 10,00 per ogni volta successiva)
Atteggiamenti minacciosi, intimidatori e aggressivi nei confronti di altri tesserati o del pubblico:	€ 10,00 (aumento di € 10,00 per ogni volta successiva)
Atteggiamenti minacciosi, intimidatori e aggressivi nei confronti degli arbitri:	€ 20,00 (1° volta) € 40,00 (2° volta) € 60,00 (3° volta)
Atti di violenza di più tesserati nei confronti di altri tesserati o del pubblico: (esclusione dal campionato alla terza volta, esclusione dal torneo alla seconda volta)	€ 25,00 (1° volta) € 50,00 (2° volta)
Atti di violenza di più tesserati nei confronti degli arbitri: (esclusione dal campionato e/o torneo alla seconda volta)	€ 50,00 con diffida (1° volta)

Tutte le sanzioni sopra citate sono cumulabili.

Le sanzioni economiche sopra citate verranno detratte dalla cauzione; è facoltà da parte degli organi del settore calcio effettuare il prelievo coattivo alla successiva gara dalla data di pubblicazione del C.U.

La cauzione non potrà mai essere inferiore a € 30,00; in tal caso dovrà essere completamente reintegrata.

Le sanzioni a carico della società vengono attribuite quando effettuate da singoli dirigenti, tecnici e degli atleti presenti sulla pre-chiama o da parte della società prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, o dei propri sostenitori.

B) Sanzioni a carico dei tesserati

Violazione regolamentari	*Sanzione*
Somma di ammonizioni in gare differenti	1 giornata
Espulsione per somma di ammonizioni in campo	1 giornata
Proteste ed atteggiamenti ironici	1 giornata
Scorrettezze	1 giornata

Le sanzioni di squalifica per il capitano raddoppiano in caso di proteste verso il D.G. ed offese al D.G., pubblico o tesserati;

Comportamenti antisportivi verso tesserati o pubblico	*Sanzione*
Offese	1 / 2 giornate
Fallo di reazione in azione di gioco	2 / 3 giornate
Atteggiamenti minacciosi	2 / 4 giornate
Comportamenti antisportivi verso arbitri o guardalinee	Sanzione
Offese	2 giornate
Offese ripetute e/o offese all'organizzazione	3 / 4 giornate
Atteggiamenti intimidatori	3 / 4 giornate
Minacce	3 / 5 giornate
Comportamenti violenti nei confronti di tesserati o pubblico	*Sanzione*
Atti di violenza in azione di gioco: calcio, schiaffo, gomitata, testata, ecc. (qualora non configurabili nella semplice scorrettezza)	1 / 2 mesi
Atti di violenza non in azione di gioco: calcio, schiaffo, gomitata, testata, ecc.	2 / 4 mesi
Reazione violenta a una violenza subita non in azione di gioco	1 / 2 mesi
Reazione violenta a un fallo subito, qualora la reazione risulti di gravità sproporzionata rispetto all'offesa ricevuta	1 / 3 mesi
Sputo: • non giunto a destinazione: • giunto a destinazione:	 1 mese 3 mesi
Atti di violenza ripetuti, posti in essere in occasioni diverse, durante la gara e a fine gara	12 / 24 mesi
Comportamenti violenti nei confronti di arbitro e guardalinee	*Sanzione*
Tentativo di aggressione non riuscito: • per cause imputabili al tesserato • per cause imputabili ai compagni di squadra • in quanto evitato dall'arbitro	 1 / 2 mesi 2 / 4 mesi 3 / 6 mesi
Atti di violenza con corpi non contundenti, lancio della maglia, spugna e simili • non riuscito • riuscito	 1 / 2 mesi 2 / 3 mesi
Atti di violenza con: • calci, sputi, testate o simili • calci, sputi, testate o simili, ripetuti	 1 / 3 anni 3 / 5 anni
Atti di violenza con concorso di altre persone: • calci, sputi, testate o simili • calci, sputi, testate o simili ripetuti	 3 / 5 anni 5 anni

Tutte le sanzioni della presente tabella, qualora riferibili a tesserati, che nel corso della gara hanno svolto funzioni di dirigente, possono essere aggravate. Nel caso di recidiva o di tesserati con funzione di dirigente, l'aggravante non può essere superiore al 50% del massimo della pena. Per fatti particolarmente gravi per i quali si ritiene non sufficiente la sanzione disciplinare, il comitato direttivo del settore ha la facoltà di revocare o rifiutare il tesseramento sportivo per la disciplina e/o promuovere presso il competente comitato A.S.I. l'azione di revoca della tessera associativa.
Tutte le sanzioni suddette potranno essere aumentate, a discrezione degli organi giudicanti, se la vigoria dei suddetti comportamenti superi quello che è un comportamento attinente alle competizioni agonistiche.

Le squalifiche di durata superiore a 6 (sei) mesi saranno comunicate agli altri enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive.

Articolo 17 - Prelievo coattivo

Per le società inadempienti economicamente nei confronti del settore calcio sarà adottato il prelievo coattivo prima dell'inizio della gara; il rifiuto di ottemperare a questa richiesta comporta automaticamente la non disputa della gara, con la conseguenza di ritenere la società rinunciataria alla medesima; quanto sopra esposto per inosservanza di quanto previsto all'articolo 1 del presente regolamento di disciplina.

Il prelievo delle inadempienze economiche delle società può essere effettuato anche direttamente dal comitato di appartenenza con comunicazione ufficiale, per iscritto tramite C.U., del termine in cui tale inadempienze dovranno essere sanate. In tal caso e in mancata ottemperanza dell'obbligo, il comitato

disporrà la non effettuazione della gara con le conseguenze per la società inadempiente previste per la rinuncia.

Articolo 18 - Ritiro o espulsione

Se una società si ritira o viene espulsa dal torneo o campionato, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, dovrà pagare tutte le quote gara delle partite rimaste da disputare al momento del ritiro o espulsione. Nel caso di mancato adempimento l'A.S.I. si riserva il diritto di perseguire legalmente il presidente o il responsabile legale della società stessa.

Organi di disciplina

Articolo 19 - Organi di disciplina sportiva

Gli organi del settore calcio dell'A.S.I., preposti all'applicazione della disciplina sportiva per le violazioni delle norme regolamentari e per l'omologazione delle gare, sono i seguenti:

a) giudice sportivo in prima istanza;
b) commissione disciplinare, seconda istanza;
c) commissione nazionale di appello, istituita e operante a livello nazionale.

Articolo 20 - Composizione degli organi di disciplina

Gli organi del settore calcio dell'A.S.I. hanno la seguente composizione:

a) giudice sportivo; prima istanza.
composta dal giudice sportivo, che viene nominati dal delegato provinciale di competenza; carica rinnovata per ogni annata sportiva;
b) commissione disciplinare; seconda istanza
composta da due membri: la commissione viene nominata dal delegato provinciale del settore che ne designa anche il presidente. Essa rimane in carica per la durata della stagione sportiva;
c) commissione nazionale di appello:
la suddetta commissione è composta da tre membri, di cui almeno un membro del comitato direttivo del settore calcio nazionale. Essa opera in unica sezione a livello centrale. La commissione viene nominata dal comitato direttivo del settore che ne designa anche il presidente. Essa rimane in carica per la durata della stagione sportiva.

Articolo 21 - Competenze degli organi di disciplina

a) Giudice sportivo; prima istanza
ha competenza per quanto concerne:
- sulla regolarità di svolgimento delle gare, salvo le decisioni tecniche e disciplina riprese dall'arbitro in campo a norma di regolamento;
- la posizione regolare dei giocatori che hanno preso parte alla gara;
- le sanzioni disciplinari da adottare verso le società e i tesserati in base ai referti di gara;
- la regolarità del tesseramento;
- gli illeciti sportivi.

b) Commissione disciplinare; seconda istanza
ha competenza per quanto concerne
- i reclami e ricorsi avverso le decisioni del giudice sportivo.

c) Commissione nazionale di appello
Tale commissione opera a livello centrale, esamina i ricorsi in terza istanza e delibera in via definitiva con decisione inappellabile secondo le modalità specificate dal regolamento. È preposta all'esame dei ricorsi circa le decisioni assunte dalle commissioni disciplinari e dai procedimenti di revocazione.

Competenze giurisdizionali degli organi di disciplina.
È la seguente:

- giudice sportivo e commissione disciplinare seconda istanza, per le attività relative dei comitati nei quali è stato nominato;
- commissione nazionale di appello per tutto il territorio nazionale e per tutti i comitati del settore calcio.

Articolo 22 - Funzionamento degli organi di disciplina

Le decisioni degli organi di disciplina devono essere motivate e rese a mezzo di comunicati ufficiali, nella loro integrità.
È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate e di prendere visione degli atti ufficiali nei casi di ricorso, escluso la prima istanza.

Articolo 23 - Instaurazione dei procedimenti disciplinari

a) giudice sportivo; prima istanza:

I procedimenti sono instaurati:

- d'ufficio sulla base dei documenti ufficiali di gara, referto arbitrale, referto eventuale osservatore del settore calcio, per quanto in essi esplicitamente annotato sull'andamento della gara; attraverso l'acquisizione di foto e filmati e tutta la parte digitale tecnologico in possesso del comitato.

su reclamo delle società per quanto concerne:

- la regolarità di svolgimento della gara;
- la posizione irregolare dei tesserati che hanno preso parte alla gara.

b) Commissione disciplinare; seconda istanza:

I procedimenti sono instaurati avverso le decisioni adottate in prima istanza:

- su reclamo delle società;
- su ricorso del delegato del comitato competente.

c) Commissione giudicante; terza istanza:

I procedimenti sono instaurati avverso le decisioni adottate in seconda istanza:

- su ricorso delle società;
- su ricorso del delegato del comitato competente.

I ricorsi possono essere inoltrati solo se in presenza delle seguenti condizioni:

- il ricorrente è in grado di presentare nuovi sostanziali elementi di giudizio rispetto al precedente livello di esame o è in grado di provare irregolarità procedurali e di diritto nei precedenti procedimenti;
- se nel precedente procedimento è stato commesso errore di fatto;
- se è stato omesso l'esame di un fatto determinante sconosciuto al momento del precedente procedimento;
- se si è giudicato in base a prove riconosciute in seguito false;
- se, per causa di forza maggiore comprovata, la parte non ha potuto, nel precedente giudizio, fornire documenti utili alla decisione.

Qualora queste circostanze non si verificassero, l'esame del ricorso è precluso. Non possono, inoltre, essere presi in esame reclami già respinti in precedenti istanze per vizio di forma.

Articolo 24 – Modalità di presentazione dei reclami

Sono legittimati a interporre reclamo, in base alla normativa stabilita dal presente regolamento, le società, i tesserati, gli organi del settore calcio ai vari livelli. Per presentare reclamo occorre avervi interesse diretto.
Quando vi siano reclami in ordine allo svolgimento delle gare, hanno interesse diretto soltanto le società ed i tesserati partecipanti alla gara.
Nei soli casi d'illecito sportivo sono legittimati a presentare reclamo anche eventuali terzi che ne abbiano interesse, compreso l'interesse di classifica.
I reclami nei vari gradi di giudizio, devono essere presentati secondo le specifiche modalità indicate:

a) reclami presso il giudice sportivo; prima istanza:

eventuali reclami dovranno essere presentati nei seguenti modi:

- preannuncio al direttore di gara, oppure telegramma o entro ventiquattro ore o con presentazione alla sede;
- successivamente entro le quarantotto ore presentazione del reclamo allegando € 30,00 di tassa reclamo e ricevuta della raccomandata inviata per conoscenza alla squadra avversaria;
- infine entro sette giorni dalla gara, le prove delle motivazioni del reclamo.

In caso di accettazione del reclamo, la tassa verrà restituita.
La controparte può, in tempo massimo di tre giorni dalla data di ricevimento di copia del reclamo, inviare proprie controdeduzioni.

b) Reclami verso la commissione disciplinare; seconda istanza:

eventuali reclami dovranno essere presentati nel seguente modo:

- per iscritto entro le quarantotto ore successive all'uscita del comunicato ufficiale riportante la sanzione, allegando € 50,00 di tassa reclamo, la quale sarà restituita se il giudice accetterà anche parzialmente il reclamo.

c) Reclami presso la commissione nazionale; terza istanza:

Le società o comunque gli aventi diritto che intendono interporre appello dinanzi la commissione nazionale di appello devono presentare il proprio esposto entro sei giorni dalla pubblicazione della decisione di seconda istanza sul comunicato ufficiale.
Non possono, invece, essere preposti reclami avverso l'archiviazione di gare di manifestazioni ormai concluse e omologate.
Il reclamo, completo dei requisiti richiesti, deve essere consegnato al comitato del settore competente per territorio, che rilascerà ricevuta dell'avvenuto deposito, previo pagamento della tassa reclamo di € 100,00. Nel tempo massimo di quattro giorni, il delegato del comitato, allegherà all'esposto gli atti ufficiali relativi alle gare in esame, nonché copia dei comunicati ufficiali riportanti le precedenti decisioni assunte. Qualora la materia in esame interessi direttamente una terza parte, la reclamante depositerà presso il comitato locale, copia del reclamo, che verrà inoltrata all'interessata a cura del comitato stesso entro tre giorni dall'avvenuto deposito. La società chiamata in causa può, entro il tempo massimo di sette giorni, inviare direttamente alla commissione nazionale di appello, le proprie deduzioni.

In tutte le istanze di giudizio non sono ammessi reclami redatti senza motivazione o comunque in forma generica e approssimativa. Le parti hanno facoltà di non far seguito al preannuncio di reclamo o di ritirarlo prima che si sia proceduto in merito.
La rinuncia o il ritiro non ha effetto nei casi d'illecito sportivo, per la posizione irregolare dei giocatori o per procedimenti aperti a seguito di un'iniziativa degli organi del settore.
La mancata osservanza delle modalità specifiche nel presente articolo e, in particolare:

- l'omesso pagamento della tassa reclamo;
- il mancato invio della copia del reclamo alla controparte;
- la mancata presentazione della ricevuta attestante tale invio;
- nonché l'omesso preannuncio telegrafico per i reclami,

costituiscono vizio di forma e precludono l'esame dei reclami stessi.

I termini per la presentazione delle motivazioni e delle prove del reclamo, si riducono (play-off, play-out) per poter permettere le gare in calendario, già previste per la fase successiva.

Articolo 25 - <u>Documentazione di prova</u>

Per la regolarità della gara i documenti facente testo sono:

- referto dell'arbitro;
- referto del commissario speciale del settore calcio, se presente;
- foto, filmati e tecnologia \ digitale in possesso del comitato.

Per la posizione dei tesserati e la legittimità della loro partecipazione fanno testo:

- i documenti ufficiali di gara sopra citati;
- la documentazione ufficiale degli atti del settore calcio;
- la documentazione ufficiale rilasciata dalla F.I.G.C.

Nei ricorsi la documentazione di prova, nei casi di partecipazione illegittima di tesserati alla gara, deve essere prodotta dalla società reclamante.
Per quanto riguarda i reclami avverso tesserati che abbiano partecipato a campionati F.I.G.C. e quindi non legittimati a partecipare a campionati A.S.I., va comprovata con documentazione ufficiale F.I.G.C.
Nei casi d'illecito sportivo fa testo anche la documentazione acquisita dagli organi del settore calcio indipendentemente dai documenti citati nei punti precedenti.

<u>Reclami tornei:</u>
Il reclamo deve essere inviato non oltre quarantotto ore dalla disputa della gara nei termini previsti, corredato da ricevuta della raccomandata inviata alla società controparte e della tassa, reclamo di € 30,00.
La società avversaria, dopo aver ricevuto la copia del reclamo, potrà inoltrare un proprio contro reclamo non oltre due giorni dal ricevimento.

In caso di tornei con gare disputate in tempi brevi, il reclamo dovrà essere presentato all'arbitro o a un dirigente del settore calcio dell'A.S.I. o a un membro dell'organizzazione prima della fase successiva del torneo.
La tassa per il reclamo resta comunque incamerata.

Tornei esterni
Associazioni sportive sociali Italiane declina ogni responsabilità per quanto può accadere a dirigenti e giocatori in cui tornei non svolti sotto la propria egida, riservandosi di ritirare la propria organizzazione tecnica e arbitrale, nel caso lo ritenga necessario.
L'A.S.I. può chiedere agli organizzatori la presenza di un proprio rappresentante presso la commissione disciplinare del torneo.

Articolo 26 - Pubblicazione delle decisioni

Tutte le decisioni degli organi di disciplina devono obbligatoriamente essere pubblicate sul comunicato ufficiale.
Sarà cura della società visionare il comunicato ufficiale presso il sito A.S.I. www.asipistoia.it.

Articolo 27 - Tassa per la presentazione dei reclami

Tutti i reclami devono essere accompagnati dalla relativa tassa; per i reclami presentati dagli organi del settore calcio, non è previsto il pagamento di alcuna tassa.
Le tasse dei reclami, se accolte, saranno restituite; saranno invece incamerate in ogni diverso caso.

Articolo 28 - Punteggi per la coppa disciplina

Al fine di determinare la classifica disciplinare si tiene conto delle ammende relative a un campionato o torneo.

Tornei

Per tornei organizzati dall'A.S.I. vale il regolamento ufficiale con le eccezioni che verranno inserite di volta in volta nel regolamento del torneo. Per i tornei diretti dall'A.S.I., ma non organizzati dallo stesso, il regolamento viene proposto dalla società organizzatrice e, se idoneo, convalidato dall'A.S.I.
Espulsioni
Durante la disputa del campionato o di un qualsiasi torneo, il giudice sportivo può presentare provvedimenti disciplinari di espulsione di società. Per i fatti particolarmente gravi per i quali si ritiene non sufficiente la sanzione disciplinare, il comitato del settore calcio ha facoltà di revocare o di rifiutare il tesseramento.

Varie

Articolo 1

Il presidente della società è il responsabile sportivo, civile e penale del comportamento dei propri tesserati e dei propri sostenitori.

Articolo 2

L'eventuale rinvio delle gare per causa di forza maggiore, verrà comunicato alle società dalla segreteria del settore calcio dell'A.S.I., telefonicamente, mail o digitalmente.
Per le società che chiedono l'anticipo, lo spostamento, il rinvio o il posticipo delle gare, tutte le spese saranno a carico della società stessa.
A tal fine, il settore calcio dell'A.S.I. non prenderà in considerazione alcuna richiesta di risarcimento danni o rimborso spesa per il rinvio della gara.

Articolo 3 - Comunicati ufficiali

Copia del comunicato ufficiale sarà disponibile sul sito web ufficiale del comitato provinciale di Pistoia www.asipistoia.it. Tutte le società sono tenute alla visione del comunicato ufficiale; in caso di mancata visione, si rende noto che avrà valore ufficiale, sia per testo che per decorrenza dei termini, unicamente la copia pubblicata sul sito ufficiale A.S.I. di Pistoia.
Al fine di evitare disguidi, la segreteria calcio non darà informazioni telefoniche di eventuali squalifiche. Eventuali refusi di stampa non determinano l'inapplicabilità della sanzione.

Articolo 4 - Infortuni

In caso d'infortunio subito da un tesserato, ai fini assicurativi, entro e non oltre cinque giorni di calendario, dovrà essere inoltrata, a cura del tesserato, la denuncia d'infortunio alla compagnia assicuratrice, tramite procedura online.

Regolamento Champions League & Europa League

Tutte le società iscritte ai campionati A.S.I. partecipano alla Champions League ed Europa League.
La manifestazione prevede solitamente un raggruppamento delle squadre in gironi composti massimo da quattro squadre ciascuno, con incontri di sola andata.
In caso di squadre a pari punti per determinare la classifica varrà la classifica avulsa (tra le squadre giunte a pari punti); in caso di ulteriore parità varrà in ordine:

1. scontro diretto;
2. differenza reti;
3. maggior numero di reti segnate;
4. disciplinare;
5. sorteggio.

I gironi verranno creati tenendo conto di numero una o due teste di serie per girone in base alla categoria d'appartenenza, e poi eventualmente in base alla classifica nel proprio campionato; avranno valore per la determinazione delle teste di serie, anche valutazioni basate su meriti sportivi a discrezione dell'A.S.I.
Una volta stabiliti il numero dei gironi in base alle società partecipanti, verranno sorteggiate le eventuali teste di serie per ogni girone, mentre per le rimanenti il sorteggio è integrale.
Le prime due di ogni girone proseguiranno alla fase successiva della Champions League, le altre formeranno la nuova Europa League.
L'A.S.I. per poter completare al meglio il tabellone della fase a eliminazione diretta, potrà effettuare dei ripescaggi.
Le manifestazioni Champions League e Europa League avranno a quel punto un funzionamento autonomo e verranno stabiliti di volta in volta tenendo conto delle esigenze delle società.

Per quanto riguarda l'aspetto disciplinare vige il regolamento A.S.I. con la sola differenza che il numero di ammonizioni in gare diverse che portano alla squalifica di una giornata è di due.

In caso di giornate di squalifica non scontate perché la propria società è stata eliminata, le giornate di squalifica rimanenti, verranno scontate in campionato; escluso le squalifiche di una giornata e l'ultima di squalifiche di più giornate.

<u>FASE ELIMINATORIA</u>
Una volta ultimate le classifiche definitive, la Champions League e l'Europa League si svolgeranno con gare di andata e ritorno, o gare secche ma in ogni caso ad eliminazione diretta.